



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

18.11.2009

B7-0153/2009

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito dell'interrogazione di risposta orale B7-0210/2009

a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea

Mathieu Grosch, Artur Zasada

a nome del gruppo PPE

Saïd El Khadraoui

a nome del gruppo S&D

Dirk Sterckx

a nome del gruppo ALDE

Michael Cramer, Frieda Brepoels

a nome del gruppo Verts/ALE

B7-0153/2009

Risoluzione del Parlamento europeo sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea

Il Parlamento europeo,

- vista l'interrogazione orale del 15 ottobre 2009 alla Commissione sul risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea (O-0089/09 – B7-0210/2009),
 - vista la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso",
 - visto il regolamento (CE) n. 2027/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti,
 - visto il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili,
 - visto il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,
 - visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità,
 - visto l'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento,
- A. considerando che la direttiva 90/314/CEE del Consiglio disciplina aspetti del settore delle vacanze "tutto compreso" e prevede un adeguato risarcimento e il rimpatrio del consumatore in caso di fallimento dell'impresa organizzatrice delle vacanze "tutto compreso",
- B. considerando che il regolamento (CE) n. 2027/97 stabilisce la natura della responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti e prevede un regime di risarcimento per i passeggeri,
- C. considerando che il regolamento (CE) n. 785/2004 stabilisce i requisiti assicurativi che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili devono soddisfare,
- D. considerando che il regolamento (CE) n. 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato,
- E. considerando che il regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce norme finanziarie rigorose per gli esercenti di aeromobili,

- F. considerando che negli ultimi dieci anni si è registrata una forte crescita del numero di vettori aerei a basso costo relativamente piccoli che operano voli verso destinazioni di vacanza riconosciute nonché del numero di passeggeri che essi trasportano,
- G. considerando che nel settore dell'aviazione negli ultimi nove anni si sono verificati 77 fallimenti, con il risultato che in taluni casi svariate migliaia di passeggeri sono rimasti a terra nelle rispettive destinazioni, nell'impossibilità di utilizzare il loro biglietto aereo di ritorno,
1. osserva che la Commissione ha avviato una consultazione a largo raggio delle parti interessate sulla questione del fallimento di compagnie aeree;
 2. ricorda che la Commissione ha intrapreso uno studio approfondito delle difficoltà derivanti dal fallimento di compagnie aeree e delle conseguenti ripercussioni sui passeggeri, e ha trasmesso al Parlamento i relativi risultati nel febbraio 2009;
 3. prende atto dei risultati di tale studio e della serie di opzioni in esso analizzate;
 4. ricorda al riguardo che esiste una serie di opzioni che la Commissione potrebbe adottare al fine di rafforzare la posizione dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea, tra cui un'assicurazione obbligatoria per le compagnie aeree, un programma di assicurazione volontaria per i passeggeri che le compagnie aeree sarebbero tenute a proporre, e l'istituzione di un fondo di garanzia;
 5. invita la Commissione ad esaminare la possibilità di elaborare una proposta legislativa e a presentarla, se lo ritiene opportuno, entro il 1° luglio 2010; tale proposta dovrebbe avere lo scopo specifico di prevedere un risarcimento per i passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea e definire altresì le relative modalità finanziarie e amministrative, compreso il principio della reciproca responsabilità per i passeggeri di tutte le compagnie aeree che volano sulla stessa rotta e hanno posti disponibili, il che consentirebbe di garantire il rimpatrio dei passeggeri lasciati a terra in aeroporti stranieri in caso di fallimento di una compagnia aerea; chiede alla Commissione di proporre, in sede di revisione della direttiva 90/314/CE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", un'estensione in ordine al rimpatrio o all'imbarco su un volo alternativo dei passeggeri interessati;
 6. invita la Commissione a valutare la possibilità di estendere tali misure alle compagnie aeree che hanno cessato di operare causando ai passeggeri inconvenienti analoghi a quelli provocati dal fallimento di una compagnia aerea;
 7. invita la Commissione ad analizzare la possibilità di un rapido svincolo degli aeromobili sequestrati da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di modo che tali aeromobili possano essere utilizzati per rimpatriare i passeggeri lasciati a terra;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.